



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

il Sindaco

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 23 DEL 27/05/2026

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE
MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI IN PARTICOLARE DALLA ZANZARE
TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)**

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare focolai di malattie infettive, trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori quali flebotomi (pappataci) e aracnidi (zecche) ma soprattutto della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L.131/2003 tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" prorogato al 31/12/2026 con Atto Conferenza Stato Regioni n.245 del 18/12/2025;

DATO ATTO che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su volatili, equidi e zanzare per la prevenzione e la sorveglianza della WND.

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi.

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti o accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulti-cidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

CONSIDERATO che, condizioni meteorologiche favorevoli, agevolano la diffusione degli insetti vettori, prolungando anche la stagione idonea alla loro riproduzione ed alla conseguente trasmissione degli agenti patogeni ma, mentre per pappataci e zecche i focolai larvali sono difficilmente aggredibili, per le zanzare è possibile intervenire efficacemente anche nella fase larvale dello sviluppo con adeguati

trattamenti larvicidi;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che individui mezzi tipici ed ordinari, pertanto risulta necessario coinvolgere tutta la cittadinanza, nell'attività di contrasto alle arbovirosi, incoraggiando comportamenti attivi individuali e nella comunità capaci di realizzare misure preventive di controllo sia dei vettori che dei siti in cui i vettori si riproducono;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto, pertanto è ormai prassi consolidata, da parte del Comune effettuare annualmente trattamenti larvicidi e adulticidi in aree verdi pubbliche, in via ordinaria e, all'occorrenza, straordinaria;

CONSIDERATA la necessità di un'efficace comunicazione pubblica finalizzata a sensibilizzare sul tema soggetti pubblici e privati, specialmente quelli responsabili di aree particolarmente critiche quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi o altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente procedimento relativamente alla stagione primavera- estate- autunno 2026, salvo ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare, per esempio attraverso pubblicazione di notizie e contatti sul proprio Sito Istituzionale;

VISTI

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
- la L. 23 dicembre 1978 n. 833
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

A PRIVATI CITTADINI, amministratori condominiali o aziende responsabili, a qualunque titolo, della gestione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di:

1 **evitare** l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2 **procedere**, ove si tratti di contenitori sotto il proprio controllo, alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio e allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

3 **mantenere puliti** tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, situati negli spazi di proprietà privata e, dove ciò non può essere garantito, **trattare** l'acqua presente ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida o coprendoli con rete zanzariera;

4 **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da evitare il ristagno delle acque di qualsiasi provenienza e la formazione di angoli bui, umidi e freschi, possibili focolai di sviluppo larvale;

5 **provvedere** al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive;

A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI responsabili, a qualunque titolo, della gestione di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte o dismesse, di:

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di ristagni d'acqua e di luoghi di sviluppo larvale;

AI CONDUTTORI DI ORTI, di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

AI TITOLARI di attività industriali, artigianali e commerciali, di deposito anche temporaneo di materiali e di cantieri, di:

1 **stoccare** i materiali al coperto o in contenitori chiusi, dopo averli svuotati da eventuali residui d'acqua al loro interno; se sistemati all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili ben tesi, in modo tale da evitare accidentali raccolte d'acqua sui teli stessi;

2 **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti periodici di disinfestazione da potenziali focolai larvali;

3 **evitare** raccolte d'acqua in bidoni e altri contenitori, senza copertura e senza controllo, assicurandone lo svuotamento periodico e completo in caso di sospensione dell'attività;

RACCOMANDA

che, all'interno dei Cimiteri, nei vasi portafiori, si evitino lunghi ristagni d'acqua adottando ad esempio l'accorgimento di riempirli di sabbia umida;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali e all'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità).

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che, oltre all'attività ordinaria di disinfestazione sul territorio, in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, il Comune provveda ad effettuare trattamenti larvicidi e adulticidi straordinari, ingiungendo anche l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari terzi specificatamente individuati.

Dalla residenza municipale, 27/05/2026

il Sindaco
Daniele Davide Barletta

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Daniele Davide Barletta ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

documento firmato digitalmente da DANIELE DAVIDE BARLETTA.
, 28/05/2026